



Unione Europea

I Circolo Didattico Statale "N. FORNELLI"

Via Repubblica Italiana, 116 – 70032 Bitonto

Tel./fax 0803751522

Cod. Mecc. BAEE076003 - Cod. Fiscale 80022450722

Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF04FI

e-mail: baee076003@istruzione.it PEC: baee076003@pec.istruzione.it

Sito web: www.scuolafornelly.edu.it

I POTESI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2022/2023



**VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DELL'IPOTESI DI
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
A.S. 2022/2023**

Il giorno 5 dicembre 2022 alle ore 17.00 nella presidenza del Circolo didattico "Nicola Fornelli" di Bitonto si riuniscono, giusta convocazione del Dirigente Scolastico prof.ssa Anita AMOIA prot.n. 5257 del 1 dicembre 2022, le parti di seguito riportate che sottoscrivono la presente ipotesi di accordo ai sensi del comma 3-bis dell'art. 40 del D.L.vo 165/2001 e dell'art. 22 comma 4 lett. c. Il Contratto corredato delle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa di cui agli articoli 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 4 del predetto D.L.vo 165, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 54 e 55 del D.L.vo 150/2009, sarà inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo di cui al comma 1 del sopra richiamato articolo 40-bis.

Sono presenti:

a) per la parte pubblica il D.S. prof.ssa Anita AMOIA

b) per la RSU d'Istituto i sig:

Ins. Schiavone Francesca

Ins. Vitale Maria

A.A. sig. Marrone Alfredo

c) per la Segreteria provinciale:

SNALS-CONFALS

Ins. Mastronicola Francesca

GILDA

Ins. Lozito Domenica

Il rinnovo di cui al presente accordo è effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 19.04.2018, secondo il quale "il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale".

Il presente accordo sarà inviato ai Revisori dei Conti, corredato della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra

la PARTE PUBBLICA

nella persona del Dirigente Scolastico

prof.ssa Anita AMOIA



E

la PARTE SINDACALE



RSU

Ins. Schiavone Francesca (SNALS CONFISAL)

Francesca Schiavone

Ins. Vitale Maria (GILDA UNANMS)

Maria Vitale

A.A. sig. Marrone Alfredo (CISL Scuola)

Alfredo Marrone

RSA d'Istituto:

Docente Mastronicola Francesca (SNALS-CONFISAL)

Francesca Mastronicola

Ins. Lozito Domanica (GILDA UNANMS)

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL

CISL Scuola

UIL Scuola

GILDA UNANMS

SNALS-CONFISAL



TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il Dirigente Scolastico dell'Istituto, prof.ssa Anita AMOIA, la RSU di Istituto e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto.
3. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
4. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto all'inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata.
L'accordo di interpretazione autentica assume forma scritta ed ha effetto dall'inizio della vigenza contrattuale.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

CAPO II RELAZIONI SINDACALI

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

Art. 3 - bacheca sindacale e documentazione

1. Nella bacheca sindacale dell'istituzione, le OO.SS. hanno diritto ad affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Anche la defissione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.
3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per e-mail.
4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale.

Art. 4 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8 - 9 - 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL.
2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico, alle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di almeno tre giorni.
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.



4. I permessi sindacali vanno richiesti con anticipo di almeno 48 ore rispetto alla fruizione.

Art. 5 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
2. La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.
3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche e di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 6 - Trasparenza amministrativa - informazione

1. Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione (art.5 CCNL 2016/18). Sarà cura e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza ed anche della sentenza del Consiglio di Stato del 20/07/2018.

Art. 7 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.
2. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.
3. La RSU ed i Sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti secondo la normativa vigente.

Art. 8 - Assemblee sindacali _ art 23 CCNL 2016/2018

- 1) I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, nei locali della scuola, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
- 2) Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese.
- 3) Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
 - b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
 - c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
- 4) Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
- 5) Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge nell'ambito della stessa istituzione scolastica. Si terrà conto dei tempi necessari per il raggiungimento di sedi diverse nel limite massimo di 30 minuti prima dell'inizio e di 30 minuti dal termine dell'assemblea.
- 6) La convocazione, la durata, la sede (concordata con il Dirigente scolastico o esterna), l'ordine del giorno (che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno sei giorni prima al Dirigente scolastico.
- 7) Contestualmente all'affissione all'albo della convocazione all'assemblea, il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
- 8) Il Dirigente Scolastico:
 - a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
 - b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale, dispone la permanenza in servizio secondo quanto stabilito nella contrattazione di Istituto

[Handwritten signatures and a circular official stamp of the school administration are present at the bottom right of the page.]

- 9) Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto, il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi seguendo l'ordine alfabetico il cui ordine seguirà anche nel successivo anno scolastico affinché i nominativi non siano sempre gli stessi con l'inizio di ogni anno.
- 10) Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, circa le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 9 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

1. La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
2. Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere ridotto a quattro.
3. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
4. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere e precisamente dalle ore 8,00 alle ore 10,00 oppure dalle ore 11,00 alle ore 13,00. L'attività didattica è differita di 15 minuti in entrata/uscita per permettere al personale di raggiungere la sede di servizio/la sede dell'assemblea.
5. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
6. È obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni nelle classi. La dichiarazione è irrevocabile.

Art. 10 - Svolgimento delle assemblee sindacali

1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
3. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest'ultimi e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue:
 - a. se le lezioni sono sospese in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio solo di n.1 unità di collaboratore scolastico nella sede, nessuno negli altri plessi;
 - b. se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio di n.1 unità di assistente amministrativo e di almeno n.2 collaboratore scolastico in sede e di n.1 collaboratore in ciascuno degli altri plessi, per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi.
4. Il Dirigente Scolastico nell'individuazione del personale obbligato al servizio verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli; in caso contrario si procede al sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

Art. 11 - Permessi sindacali (art. 30 del CCNQ 4/12/2017)

I dirigenti sindacali e la R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento delle loro funzioni ai sensi:

- a) del CCNL 2006/2009, relativamente alle assemblee scolastiche;
- b) degli artt. 47 com.2 e 47 bis del D.Lgs n°29/93, relativamente alla partecipazione alle riunioni degli Organismi Statutari delle Organizzazioni Sindacali;
- c) dell'art.6 del CCNL /2007, relativamente alle relazioni interne all'unità scolastica.
- d) Dell'art.8 del C.I.R. 5/9/2008 Parte III relativamente alle assemblee e permessi sindacali.
- e) Dell'Accordo OOSS del 5 settembre 2015

Per la fruizione dei permessi di cui al punto b), le Segreterie Provinciali e Regionali comunicano, ai sensi degli artt.47 e 47 bis del D.Lgs n°29/93 al Dirigente Scolastico i nomi dei lavoratori facenti parte degli Organismi Statutari.

Per la fruizione dei permessi di cui al punto a) e c), la RSU non hanno altro obbligo se non quello di comunicarlo per iscritto al Dirigente Scolastico.

Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) vengono definite nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

I permessi sono chiesti, di norma, almeno tre giorni prima della fruizione.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le OO.SS. sono tenute a comunicare, l'elenco nominativo dei dirigenti sindacali che hanno diritto a fruire dei permessi retribuiti ai sensi del CCNQ pubblicato sulla G.U. del 5.9.1998 n.150 e della C.M. n.121 del 18.4.2000. Sarà cura delle stesse OO.SS. comunicare tempestivamente eventuali variazioni, modifiche o integrazioni dei detti elenchi nominativi. Non è necessaria alcuna comunicazione dei nominativi della R.S.U. in quanto già disponibili agli atti della scuola.

Gli elenchi in questione vanno comunicati alla Direzione Regionale e agli Uffici Scolastici Territoriali, salvo diverse disposizioni conseguenti alla riforma del MIUR.

Art. 12 - Modalità della contrattazione e/o confronto

Contrattazione di Istituto a.s. 2022-2023

Criteria modalità incontri :

- a) Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della RSU, almeno 3 giorni prima degli incontri.
- b) il Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto dai collaboratori del D.S., dal D.S.G.A. o da esperti anche esterni sulle materie dell'incontro.
- c) analogamente, la RSU potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confronto da esperti sulle materie, oggetto dell'incontro, che, solitamente, non hanno diritto di parola;
- d) il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere di sospendere temporaneamente la contrattazione e/o il confronto allo scopo, anche in separata sede, di confrontarsi con i propri esperti;
- e) al termine degli incontri può essere redatto un verbale, ad opera di un componente della RSU individuato di comune accordo con il Dirigente Scolastico e sottoscritto, in duplice copia, sarà consegnato e conservato, da entrambe le Parti; copia del verbale deve essere inserita nell'apposito raccoglitore.

Art. 13 - Contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero

Secondo quanto stabilito dalla L. n. 146/90, dalla L. n.83/2000, dal vigente CCNL comparto Scuola e sulla base dei criteri generali fissati dall'accordo integrativo nazionale dell'8 ottobre 1999, il contingente di personale (ATA – EDUCATIVO) necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili all'interno dell'istituzione in caso di sciopero, viene determinato come segue:

- a) per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n° 1 assistente amministrativo e n° 1 collaboratore scolastico;
- b) per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove l'interruzione del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse: n° 1 collaboratore scolastico per ogni plesso;
- c) per sovrintendere alle varie procedure in materia di sicurezza n° 1 collaboratore scolastico per ogni edificio
- d) per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a T.D. nel caso previsto dall'Accordo Integrativo: D.S.G.A., n° 1 assistente amministrativo, n° 1 collaboratore scolastico; costoro risulteranno scioperanti ai fini del computo dei dati da comunicare, ma senza impegni di trattenute stipendiali.
- e) Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove funzioni, n. 1 collaboratori scolastici.

Per l'individuazione del personale obbligato:

- a) Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui sopra;
- b) Nell'individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire, comunque, in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Nel caso di eventuali scioperi, entro 24 ore il Dirigente scolastico consegna alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Territoriali, una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono tramite fax, lettera scritta, fonogramma, telegramma e posta elettronica.

Art. 14 - Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 6 C.C.N.L. 2016/2018):

Allo scopo di garantire la qualità del servizio scolastico, ai sensi della vigente normativa e fatta salva la priorità di formazione dei docenti neoimmessi, in presenza di numerose richieste di partecipazione ad una modeste attività formative o diverse iniziative che si svolgono contemporaneamente, riconosciute dall'Amministrazione, si propone, di privilegiare le seguenti iniziative formative e le sotto indicate modalità di partecipazione, al fine di evitare problematiche nella organizzazione del servizio, come di seguito indicato in ordine prioritario:

1. priorità per iniziative formative nell'ambito del PTOF
2. priorità per iniziative formative nell'ambito disciplinare del docente /ATA richiedente
3. favorire la partecipazione dei docenti e del personale ATA che non abbiano avuto in passato accesso ad iniziative di formazione;
4. incarichi ricoperti in relazione all'oggetto dell'iniziativa (es. diversa abilità, inclusione scolastica (BES), ed. salute, Indicazioni Nazionali, Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), ecc...).
5. richiesta presentata non meno di una settimana prima dell'assenza
6. partecipazione di max 3 persone nella stessa giornata
7. in caso di più richieste di partecipazione nella stessa giornata priorità da protocollo

Art. 15 - Concessione dei locali scolastici e degli spazi esterni attrezzati.

gim *UFA*



I locali scolastici e gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio scolastico, possono essere concessi, previa autorizzazione dell'Ente Locale proprietario, senza oneri per la Scuola, temporaneamente ad enti o associazioni e/o altre agenzie formative che realizzino la funzione della Scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, sempre che gli stessi non saranno utilizzati dalla Scuola per le proprie attività già programmate.

L'assenso all'utilizzo dei locali è concesso:

- a) all'Ente locale proprietario per lo svolgimento di attività inerenti la sua specifica funzione (incontri con i cittadini, conferenze, incontri culturali, ecc.);
- b) ad enti o associazioni e/o altre agenzie formative senza fini di lucro per lo svolgimento di attività culturali, sociali e sportive come da Regolamento per l'uso dei locali Scolastici approvata dall'Ente Locale e su autorizzazione dello stesso.

Art. 16 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.22 del CCNL 2016/18 prevede i seguenti istituti:
 - a) Contrattazione integrativa (art.22 comma 4 lettera c);
 - b) Confronto (art.22 comma 8 lettera b);
 - c) Informazione (art.22 comma 9 lettera b).
4. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU e si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti

Art. 17 - Materie oggetto di contrattazione di istituto

1. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.22 comma 4 del CCNL 2016/18, sono:
 - L'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto, ivi comprese di quelle relative all'art.1, comma 126, della Legge 107/2015 (ex bonus docente), confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione (L.160/2020). Nel caso in cui il tavolo negoziale decida concordemente di mantenere una quota di risorse destinata alla valorizzazione del personale docente, la contrattazione dovrà anche individuare i relativi criteri destinati esclusivamente al personale docente;
 - I criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA, incluso la quota delle risorse relative all'alternanza scuola lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari (qualora sia prevista la retribuzione del personale);
 - I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90;
 - I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale;
 - I criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione).
 - I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.
2. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali, aventi titolo, con un preavviso di almeno cinque giorni.
3. Gli incontri sono convocati (possibilmente di intesa tra il DS e RSU) fuori dall'orario di servizio.
4. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
5. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma.

Art. 18 - Materie oggetto di confronto

1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:

Contrattazione di Istituto a.s. 2022-2023

guy *celia*



2. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il MOP;
3. I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede;
4. La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.
5. Il confronto si avvia mediante l'invio alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.
6. Il calendario degli incontri di confronto non può eccedere i quindici giorni. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 19 - Materie oggetto di informazione

Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:

1. la proposta di formazione delle classi e degli organici;
2. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016/18, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.

Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare, la documentazione inerente contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata nei tempi più rapidi possibili.

Art. 20 - Informazione preventiva

L'informazione preventiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita secondo normativa.

Art. 21 - Variazioni della situazione

1. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni al Programma Annuale conseguenti.
2. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti.

Art. 22 - Informazione successiva e verifica

L'informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita secondo normativa.

CAPO III

La comunità educante

Art. 23 - La comunità educante

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs. 297/94.
3. Ai sensi dell'art.3, comma 2, dell'Ipotesi di CCNI sulla DDI nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza gli impegni dei docenti restano quelli afferenti al piano delle attività deliberato al collegio dei docenti.

CAPO IV

yu

alt



CRITERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 24 - Orario di lavoro docenti

1. L'orario di insegnamento del personale docente consta di 18 – 22+2 – 25 ore settimanali (a seconda dell'ordine di scuola) e:

a) si svolge nel periodo delle lezioni, fissato dal calendario scolastico così come adattato nell'istituzione scolastica ai sensi dell'art.5 del DPR 8 marzo 1999 n.275 (Regolamento dell'Autonomia);

b) con riferimento a quanto previsto nel P.T.O.F., si svolge in non meno di 5 giorni settimanali, dal lunedì al sabato;

- 1) La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata in ore 8 di effettiva docenza
- 2) La durata massima dell'impegno orario giornaliero, formato dall'orario di attività didattica più intervalli di attività (c.d. "buchi"), è fissata in ore 9 giornaliere.
- 3) Se il PTOF prevede, per contingenti e temporanei motivi didattico/organizzativi, unità orarie inferiori a 60', le frazioni a orario ridotto si devono recuperare in attività curriculari obbligatorie per alunni della stessa classe o della scuola.
- 4) La partecipazione a riunioni di organi collegiali – comunque articolati – non deve eccedere i limiti di cui all'art. 29 del CCNL in vigore.

Art. 25 - Attività con famiglie

I docenti, come da vigente normativa, sono tenuti ai seguenti adempimenti individuali: preparazione delle lezioni ed esercitazioni, correzione elaborati, rapporti individuali scuola famiglia. Questi ultimi vengono organizzati secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti nel Piano Annuale delle Attività.

Art. 26 - Sostituzioni colleghi assenti

1. Il Dirigente Scolastico può prevedere per la sostituzione del docente di scuola primaria o secondaria assente fino a dieci giorni l'utilizzo del docente eventualmente impegnato sul potenziamento solo per le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti (art.28 comma 1 CCNL2016/18).

2. Nell'attesa della nomina del supplente per la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi si applicano i seguenti criteri:

- Docente con debito orario
- Docenti con ore in contemporaneità, possibilmente, in proporzione alle ore individuali di contemporaneità
- Disponibilità individuale a ore eccedenti.

3. Per ciascuna ora della settimana, per i docenti della scuola secondaria che lo desiderano è possibile dichiarare la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti il proprio orario. Tale disponibilità non può superare le sei ore settimanali. E' ammessa anche una disponibilità circostanziata ed immediata.

La comunicazione di sostituzione di un docente assente deve essere fornita con congruo anticipo, ove possibile ed in particolare: per la prima ora di lezione la comunicazione deve essere effettuata possibilmente il giorno precedente, per tutte le altre ore deve essere fatta nella mattinata stessa e comunque nell'ora precedente quella di disponibilità dichiarata.

Art. 27 - Incontro di inizio anno con il personale ATA


Ai sensi dell'art.41 comma 3 del CCNL 2016/18 "All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017.

Art. 28 - Orario di lavoro del personale ATA

1. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura della scuola all'utenza.

2. L'orario del personale amministrativo è articolato in 36 ore settimanali distribuito su 5 giorni. In considerazione della flessibilità didattica che prevede lo svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì, articolate sia al mattino sia al pomeriggio oppure continuative dal mattino al pomeriggio viene attuato l'adattamento orario di tutto il personale ATA con distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni dal lunedì al venerdì con conseguente chiusura dell'edificio al sabato.

3. Su richiesta motivata degli interessati, è ammesso lo scambio giornaliero del turno di lavoro a condizione che non siano pregiudicate le prestazioni professionali connesse al servizio dei turni oggetto di scambio (fatto salvo quanto previsto a proposito del personale autorizzate a fasce temporali di flessibilità oraria).



4. Nell'organizzazione dei turni si tiene conto delle eventuali richieste dei lavoratori, motivate con necessità personali, nel rispetto dell'esigenza di funzionalità del servizio e purché non determinino aggravii per gli altri lavoratori. La turnazione deve coinvolgere, senza eccezioni, tutto il personale di un singolo profilo.

5. I turni e gli orari di lavoro giornalieri assegnati a ciascun dipendente sono definitivi. Solo in casi di necessità, quali ad es. l'eventuale sostituzione di un collega essente, è possibile operare la modifica dell'orario, previa comunicazione preventiva, ove possibile.

6. L'adozione di orari diversi implica una redistribuzione più articolata delle presenze dei lavoratori nelle varie giornate lavorative. Salvaguardando la funzionalità del servizio, l'organizzazione del lavoro deve garantire un'equa distribuzione dei carichi di lavoro tra i lavoratori dello stesso profilo, di norma nell'arco della settimana. L'equa distribuzione va garantita anche con la rotazione sui carichi di lavoro da chiedersi ad inizio anno o in sede di eventuale verifica.

7. Qualora sia necessario prestare commissioni esterne il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. Nel caso di attività prestata in un plesso diverso da quello di servizio, il dipendente è tenuto a rispettare l'orario, senza che il tempo di andata/ritorno sia conteggiato.

8. Il D.S.G.A. organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli Organi Collegiali nei quali è componente di diritto.

9. L'attività amministrativa è organizzata secondo criteri di massima efficacia. Le prestazioni lavorative del personale ATA sono effettuate nel rispetto dell'orario individuale di servizio. Laddove, per esigenze eccezionali, il personale ATA dovesse prestare ore eccedenti potrà:

- richiederne il pagamento (fatta salva la disponibilità dei relativi fondi);
- accumulare le ore in una banca-ore per utilizzare le stesse nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Art. 29 - Periodi di sospensione delle attività didattiche e chiusura dell'Istituto nei prefestivi, sciopero, elezioni, eventi naturali.

1. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche e per il periodo che va dal 01/07/2019 al 31/08/2019) l'istituto rimarrà aperto solo nelle ore antimeridiane; gli orari del personale ATA verranno rimodulati, prevedendo una prestazione continuativa in modo da esaurire l'orario di servizio su 5 giorni.
2. Nei periodi di chiusura prefestiva (individuati dalla relativa delibera del Consiglio di Istituto), il personale ATA potrà utilizzare le ore accumulate in banca ore per coprire le ore non lavorate. E' possibile, con l'assenso di almeno il 70% del personale interessato) una rimodulazione degli orari, nelle settimane in cui cade il prefestivo, in modo da salvaguardare gli eventuali crediti orari ed evitare debiti orari.
3. Nei giorni di sciopero il personale che non aderisce rimane in servizio nei plessi di assegnazione.
4. Qualora la sede dell'Istituto o alcuni plessi siano sedi di seggio, il personale ATA interessato può prestare servizio in altro plesso ovvero utilizzare ferie o banca ore per la copertura del mancato servizio.

Art. 30 - Vigilanza

Per assicurare la vigilanza degli alunni i docenti, come da vigente normativa, sono tenuti a trovarsi nella sede di servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere i medesimi all'uscita; durante l'intervallo la vigilanza sarà assicurata dal docente presente in classe; l'intervallo può essere effettuato fra la terza e la quarta ora di lezione; docenti della terza e quarta ora di lezione hanno identica responsabilità.

Art. 31 - Attività funzionali all'insegnamento

I docenti sono tenuti a partecipare alle attività funzionali all'insegnamento previste nel PTOF d'istituto e nel piano delle attività approvato dal Collegio Docenti nei limiti previsti dal vigente CCNL; al superamento di tali limiti orari, in particolar modo per i docenti che lavorano su più scuole e/o con numero di classi superiori a sei, in alternativa al riconoscimento della prestazione aggiuntiva sarà consentito astenersi dagli ulteriori impegni collegiali previa richiesta scritta di esonero al Dirigente Scolastico da parte dell'interessato e verifica del superamento di tali limiti da parte dell'Amministrazione.

Art. 32 - Obblighi di servizio durante i periodi di sospensione dell'attività didattica

Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica (vacanze natalizie, pasquali, periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni, periodo successivo al termine delle lezioni) i docenti sono tenuti a prestare servizio secondo le esigenze dell'Amministrazione relativamente al calendario degli impegni.

TITOLO SECONDO – CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

CAPO I

fu alA



Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 33 - Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare o aver frequentato apposito corso di formazione.

Art. 34 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 stipulato il 29.11.2007 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 35 - Le figure sensibili

1. Tra il personale fornito delle competenze necessarie sono individuate le seguenti figure:

a) Addetto al primo soccorso

b) Addetto al servizio antincendio

2. Le suddette figure, alle quali competono le funzioni previste dalle norme sulla sicurezza, esercitano sotto il coordinamento del RSPP e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Gli incaricati del servizio sono individuati dal Dirigente Scolastico, prioritariamente tra il personale già formato, e poi tra coloro che hanno dato disponibilità.
4. Non è consentito non accettare l'incarico salvo che per motivate situazioni personali, da valutare ad opera del Dirigente Scolastico e del RSPP.

Art 35 -bis - Referente Covid

In applicazione del D.M. 6 agosto 2020, n. 87, recante il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19" e, in particolare, del documento contenente le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, che ravvisa l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, viene disposta la nomina del Referente COVID-19 di Istituto per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 36 - La sicurezza nel luogo di lavoro

1. Agli atti di Istituto è depositato a cura del RSPP il Documento di Rilevazione dei Rischi da aggiornare ogni anno unitamente al piano di gestione delle emergenze, compresa l'emergenza terremoto.
2. Il Dirigente Scolastico per la realizzazione degli interventi derivanti dall'analisi dei rischi al fine della rimozione dei fattori di rischio, attiva prioritariamente l'Ente proprietario dell'immobile e nei casi rilevanti le Autorità competenti.
3. Deve essere garantita una adeguata informazione al personale sulla tutela della salute sui luoghi di lavoro. A tal fine entro il mese di ottobre il Responsabile del servizio di protezione e di prevenzione dovrà predisporre, per tutto il personale, un manuale di "istruzioni per l'uso" in materia di prevenzione nonché sui comportamenti da tenere nei locali più esposti al rischio e nelle situazioni di emergenza che potrebbero comportare anche l'evacuazione dell'Istituto.
4. L'attività di formazione e informazione deve essere rivolta anche agli alunni, in modo particolare alle classi in ingresso ed agli studenti in attività di alternanza scuola/lavoro (solo per le scuole secondarie di II° grado).
5. Gli interventi di prevenzione e protezione e sicurezza vanno considerati prioritari e sostanziali e non possono essere ritenuti meri adempimenti burocratici e/o formali.
6. Devono essere organizzate almeno due esercitazioni di evacuazione dell'Istituto per ogni anno scolastico. Durante le esercitazioni tutti i lavoratori, senza eccezione alcuna, devono abbandonare il posto di lavoro e portarsi all'esterno dell'edificio scolastico seguendo le istruzioni ricevute.
7. È garantita la partecipazione dei componenti il servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a moduli formativi debitamente organizzati.

[Handwritten signatures]



Art. 36 bis - Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

1. Il Dirigente assume le disposizioni per l'attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19, in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle organizzazioni sindacali il 6 agosto 2020.
2. Il Dirigente garantisce le attività di informazione e formazione per il personale previste dalla normativa vigente in merito a quanto previsto al c. 1 del presente articolo.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

CAPO II

I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90

Art. 37 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero

1. Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero può fornire in merito comunicazione volontaria al Dirigente nelle forme e con le modalità dallo stesso predisposte.
2. I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono stabiliti nel CCNL 98/2001 in attuazione della L. 146/90. Il personale ATA dovrà garantire il servizio solo in presenza di particolari e specifiche situazioni quali:

Sciopero	Nr.2 Assistente Amm.vo	Attività di natura amministrativa
Scrubini	Nr.2 Collaboratori Scolastici	Apertura e chiusura Istituto, vigilanza ingresso e servizi ai piani

CAPO III

Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa

Art. 38 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
 - b. finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;
 - c. finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR compresi i fondi relativi alla valorizzazione docenti (ex art.1, comma 126, L.107/2015 e confluiti, per disposizione della L.160/2019, nel FIS);
 - d. risorse per la pratica sportiva (se presente);
 - e. risorse per le aree a rischio;
 - f. ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
 - h. formazione del personale;
 - i. progetti nazionali e comunitari;
 - l. funzioni miste;
 - m. eventuali residui anni precedenti

Art. 39 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse per l'anno scolastico 2022/2023 sono calcolate in base a quanto stabilito nella Nota MIUR prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022, avente ad oggetto, "A.S. 2022/2023 - Assegnazione Integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023".

- 4 punti di erogazione
- 84 unità di personale docente in organico di diritto
- 20 unità (compreso il DSGA) di personale ATA in organico di diritto.

Con la citata Nota MIUR prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022, è stata comunicata la quota per il periodo settembre – dicembre 2022 e gennaio – agosto 2023.

Per la quantificazione del Fondo Istituto 2022/2023 sono stati utilizzati:

- A. i dati adoperati dal MIUR relativi ai punti di erogazione, ed al personale figurante in organico di diritto come di seguito specificato:

Contrattazione di Istituto a.s. 2022-2023

gsm *Ulf*



PUNTI DI EROGAZIONE	NUMERO
TOTALE	4

TIPOLOGIA DI PERSONALE	NR. PERSONALE ORGANICO DIRITTO 2022/2023
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA + INFANZIA	84
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I + II GRADO	0
PERSONALE ATA (C.S. + A.A. + A.T. + DSGA)	20
TOTALE	104

B. i sottoelencati importi, comprensivi delle economie realizzatesi per l'anno scolastico 2021/2022 in base ai finanziamenti ministeriali, come da prospetto che segue:

FONDO ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023		
NR	DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE
1	FONDO ISTITUTO 2022/2023 COME DA NOTA 46445	32.662,06
2	ECONOMIE LORDO DIPENDENTE DA RIPORTARE SUL FIS	8.413,51
3	FONDO VALORIZZAZIONE 2022/23 (confluito nel FIS)	10.961,92
TOTALE FONDO ISTITUTO 2022/2023		52.037,49

Come previsto dalla normativa vigente, dall'importo sopra indicato viene detratto il compenso, dovuto per legge, relativo all'indennità di direzione del D.S.G.A., quota variabile, determinata in base al nr delle unità personali presenti nell'organico di diritto per l'anno scolastico 2022/2023 ed ai parametri aggiuntivi di cui alla sequenza contrattuale del 25/07/2008 art 9 in euro 3.870,00 Lordo dipendente.

E' stata, inoltre, accantonata la somma dovuta a titolo di Indennità di direzione, ai sensi della circolare del MEF nr 104476 del 07/12/2012, spettante all'Assistente amministrativo sostituto del DSGA, principalmente per il periodo estivo.

In via prudenziale viene accantonato l'importo di Euro 401,13 corrispondenti a 30 giorni di sostituzione.

VOCE	IMPORTO	TOT. IMPORTO
Quota variabile spettante corrisposta dalla scuola		
organico di diritto	104	30,00
tipologia	1	750,00
nr azienda agraria	0	1.220,00
nr convitti	0	820,00
TOTALE INDENNITA' DIREZIONE DSGA A.S. 2022/2023		3.870,00

CALCOLO INDENNITA' DI DIREZIONE AL SOSTITUTO DEL DSGA	
QUOTA FISSA ANNUA SPETTANTE AL DSGA	1.828,00
C.I.A percepito dagli A.A	884,40

fu *MT*



DIFFERENZA	943,60
INDENNITA' DIREZIONE DSGA	3.870,00
INDENNITA' ANNUA X SOSTITUTO	4.813,60
QUOTA GIORNALIERA INDENNITA' SOSTITUTO	13,37
NR GIORNI DI CALCOLO X SOSTITUTO	30
TOTALE INDENNITA' SOSTITUTO	401,13

FONDO ISTITUTO DISPONIBILE PER CONTRATTAZIONE	
FONDO ISTITUTO 2022/2023 + AVANZI ANNI PRECEDENTI	52.037,49
INDENNITA' DIREZIONE DSGA A.S. 2022/2023	3.870,00
INDENNITA' DIREZIONE SOSTITUTO DSGA A.S. 2022/2023	401,13
TOTALE FONDO ISTITUTO DISPONIBILE PER CONTRATTAZIONE	47.766,36

Art. 40 - Funzioni strumentali

Per quanto concerne l'istituto contrattuale funzioni strumentali al POF personale docente a.s. 2022/2023 l'importo da destinare alla contrattazione è di € 3.346,81 così come assegnato dalla nota 46445 del 04/10/2022

Preso atto delle Delibere del Collegio Docenti nella quali vengono individuate le funzioni strumentali in base alle esigenze dell'Istituzione scolastica, i finanziamenti relativi vengono assegnati secondo la seguente ripartizione:

BUDGET FUNZIONI STRUMENTALI LORDO DIPENDENTE	3.346,81
Area 1 PTOF	669,36
area 2 ORIENTAMENTO	669,36
area 3 INCLUSIONE	669,36
area 4 SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI	669,36
area 5 INFORMATICA	669,36

Art. 41 - Incarichi specifici personale ATA

Per l'istituto contrattuale Incarichi Specifici ATA l'importo da destinare alla contrattazione è di € 2.157,72 così come assegnato dalla nota 46445 del 04/10/2022.

I compiti del personale ATA sono costituiti (art.47 sequenza contrattuale 29/11/2007):

- dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa. Per i lavoratori appartenenti all'Area A gli incarichi saranno finalizzati all'assolvimento di compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili ed al primo soccorso. Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso delle posizioni economiche (sia I° posizione che II° posizione economica), gli incarichi specifici vengono attribuiti al resto del personale, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

BUDGET INCARICHI SPECIFICI ATA LORDO DIPENDENTE	2.157,72
A.A. Gestione del software controllo rilevazione presenze	145,00
A.A. Rapporti con Enti Locali	148,00
A.A. Gestione a norma del sito web della scuola https://www.scuolaformelli.edu.it	145,00
A.A. Inserimento indicatori e descrittori di valutazione in RE	217,50

Contrattazione di Istituto a.s. 2022-2023

[Handwritten signatures and a circular official stamp of the school are present at the bottom right of the page.]

A.A Inserimento indicatori e descrittori di valutazione in RE	72,50
A.A Gestione procedure di quiescenza	145,00
A.A Inserimento dati INVALSI	145,00
C.S.C.S. Ausilio materiale SPECIFICO Scuola primaria	300,00
C.S. Funzioni di supporto attività amministrativo didattica 2 collaboratori	120,38
C.S. Ausilio materiale ai bambini della scuola infanzia/primaria 12 collaboratori	722,34

A seguito, per quanto sopra illustrato, un prospetto riassuntivo delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa afferente all'anno scolastico 2022/2023:

FONDO ISTITUTO	47.766,36
FUNZIONI STRUMENTALI	3.346,81
INCARICHI SPECIFICI	2.157,72
ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI ASSENTI	1.702,16
Avanzo per ore sostituzione anni precedenti	1.291,09
ORE PRATICA SPORTIVA	0,00
Avanzo per ore di pratica sportiva anni precedenti	0,00
FONDO INCENTIVANTE PER AREE A RISCHIO	244,56
TOTALE MOF 2022/2023 DA CONTRATTARE	55.217,61

Art. 42 - Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto

1. Le risorse complessive del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS), da ripartire secondo i criteri individuati dalla contrattazione integrativa di Istituto per l'a. s. 2022/2023, pari ad euro 52.045,63 sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Il Fondo per l'istituzione scolastica (FIS) sarà impiegato per retribuire le attività previste dall'art. 40, comma 4, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018.
3. Le economie provenienti dall'a.s. 2021/2022, utilizzabili anche per finalità diverse da quelle originarie, come previsto dall'art. 8, c. 3, CCNI 31.8.2020, sono utilizzate per incrementare le risorse di cui al comma 1, ad eccezione delle economie provenienti dalle ore eccedenti.
4. Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.160/2019, si stabilisce che le risorse per la valorizzazione del Personale Scolastico (Bonus), di importo pari a € 10.961,92 già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, siano utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato ed anche a tempo determinato) senza ulteriore vincolo di destinazione.
5. La quota del FIS disponibile per la contrattazione integrativa, pari a € 47.766,36, diminuita degli importi per l'indennità di direzione al DSGA ed al suo sostituto, nonché aumentata dell'importo delle economie di cui al precedente comma 3, è così ripartita:
 - 70% per le attività del personale docente
 - 30% per le attività del personale ATA.

Art. 43 - Ripartizione del Fondo per l'Istituzione scolastica: quota docenti e personale ATA

QUOTA DOCENTI EURO 33.442,15

FIGURE ISTITUZIONALI	ORE	Costo Orario	LORDO DIP.
COLLABORATORE VICARIO	150,00	17,50	2.625,00
2 COLLABORATORE	120,00	17,50	2.100,00
COORDINATRICI INTERCLASSE S. P. (5*15H)	75,00	17,50	1.312,50

Contrattazione di Istituto a.s. 2022-2023

SEGRETARI INTERCLASSE S.P. (5*5H)	25,00	17,50	437,50
RESPONSABILE S.I. DE AMICIS	28,00	17,50	490,00
RESPONSABILE S.I. PAPA GIOVANNI XXII	12,00	17,50	210,00
RESPONSABILE PLESSO S.I. COLLODI	24,00	17,50	420,00
COORDINATRICI DI CLASSE S.P. (30*6H)	180,00	17,50	3.150,00
DOCENTE REF ATTIVITA' MOTORIA	10,00	17,50	175,00
DOCENTE REFERENTE CYBERBULLISMO	8,00	17,50	140,00
GRUPPO LAVORO PROGETTO PNRR STAF	10,00	17,50	175,00
GRUPPO LAVORO PROGETTO PNRR STAF	10,00	17,50	175,00
GRUPPO LAVORO PROGETTO PNRR ANIMATORE DIGITALE	10,00	17,50	175,00
GRUPPO LAVORO PROGETTO PNRR SUPPORTO	5,00	17,50	87,50
GRUPPO NIV (NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE E RENDICONDAZIONE) 5*1 SORE	75,00	17,50	1.312,50
COMMISSIONE SUPPORTO AREA 1 2 DOC *4 ORE	8	17,50	140,00
TOTALE			13.125,00

Si concorda di assegnare l'importo restante di € 20.317,15 alle attività di natura didattica previste dal Collegio Docenti per progetti e attività di ampliamento dell'offerta formativa non curricolare.
In dettaglio:

Progetti con ore funzionali insegnamento Infanzia	45 ore	17,50	787,50
Progetti con ore funzionali insegnamento Primaria	163 ore	17,50	2.852,50
Progetti con ore docenza Infanzia	93 ore	35,00	3.255,00
Progetti con ore docenza Primaria	383 ore	35,00	13.405,00
TOTALE			20.300,00

Si stabilisce di dar luogo ad un accantonamento di euro 17,15 lordo dipendente.

QUOTA ATA EURO 14.332,35

Per quanto attiene il personale A.T.A. l'importo disponibile per il FIS ammonta ad € 14.332,35 lordo dipendente; l'importo è utilizzato, anche tenuto conto della proposta del Direttore S.G.A., come indicato dalla seguente tabella:

STRAORDINARIO COLLABORATORI (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	ore 850	12,50	10.625,00
STRAORDINARIO ASSIST. AMM. (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	ore 250	14,50	3.625,00
TOTALE ATTIVITA' ATA			14.250,00

Si stabilisce di dar luogo ad un accantonamento di euro 82,35.

Art. 44 - Compensi per le attività di educazione fisica

Attualmente non presente nel PTOF Istituto

Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica (pari a € 00) sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate e preventivate, secondo il progetto approvato dal Collegio dei Docenti.



Attività	Lordo Stato	Lordo dipendente
////////////////////////////////////		

Art. 45 - Compensi per aree a rischio
Attualmente non presente nel PTOF Istituto

I compensi previsti per le aree a rischio vengono assegnati ai docenti indicati per l'esecuzione delle seguenti attività, così come deliberate dal collegio dei docenti:

Attività	Lordo Stato	Lordo dipendente
////////////////////////////////////	324,53	244,56

Art. 46 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti

Attività	Lordo Stato	Lordo dipendente
Sostituzione colleghi assenti Assegnazione CCNL art.40 del 19/04/2018	€ 2.258,76	€ 1.702,16
Economie al 31/08/2020	€ 1.713,28	€ 1.291,09
Totale	€ 3.972,04	€ 2.993,25

Fermo restando quanto previsto dall'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 (secondo il quale solo le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti di potenziamento della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni), il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e comunque per non più di dieci giorni, individua il docente secondo i criteri già indicati all'articolo 26 del presente contratto di istituto.

Art. 47 - Formazione del personale

Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA (in coerenza con gli obiettivi e le finalità definiti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti) sono ripartite tra le diverse categorie di personale (docente ed ATA) in proporzione secondo le consistenze degli organici di fatto. In particolare, per quanto riguarda la componente docenti, le stesse saranno prioritariamente assegnate al personale precario (con contratto al 30/06 ovvero al 31/08, ivi compresi i docenti partecipanti al percorso annuale FIT), in ragione della loro esclusione dalla card dei docenti.

Art. 48 - Progetti comunitari e nazionali

1. Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale secondo le forme previste dall'art.50 del presente contratto di istituto (Accesso ed assegnazione degli incarichi).
2. Nei progetti in cui il finanziamento non sia completamente vincolato e può, di conseguenza, essere prevista una retribuzione per il personale partecipante si darà luogo ad una integrazione del presente contratto con la previsione delle quote spettanti

Art. 49 - Funzioni miste

Lo svolgimento delle funzioni miste sarà effettuato solo in caso di disponibilità espressamente manifestata dal personale ATA e personale docente interessato allo svolgimento delle stesse, disponibilità che sarà espressa una volta a conoscenza dei termini della convenzione con l'Ente Locale.

Art. 50 - Accesso ed assegnazione degli incarichi

Il D.S. acquisita la delibera del piano delle attività da parte del collegio dei docenti e del piano formulato dal DSGA provvede ad acquisire le disponibilità del personale docente e Ata fissando un termine entro il quale devono manifestare l'interesse all'attribuzione di tali attività. Ove il numero degli addetti indicato per ogni attività è inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai Docenti e ATA, il D.S. utilizza i criteri definiti nel confronto.

L'accesso alle attività da effettuare nell'istituzione scolastica può essere compensato in modo orario o forfettario se retribuite con il FIS

Nell'affidamento dell'incarico sono indicati :

- a) La delibera del Collegio per i docenti (solo per i docenti)
- b) L'attività da effettuare
- c) Il compenso da corrispondere (orario o forfettario)

Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate e verificate dall'amministrazione.

CAPO IV

Handwritten signatures



I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

Art. 51 - Individuazione dei criteri

In applicazione del disposto dell'art.22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale:

- personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
- personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3c3 L.104/92);
- genitori di figli di età inferiore ad anni 3.

Art. 52 - Fasce di oscillazione

Per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il personale appartenente alle categorie di cui sopra potrà:

- far slittare il proprio turno lavorativo nell'arco della giornata assicurando la copertura del servizio di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data informazione al Dsga ed averne ottenuto il relativo permesso;
- se presta servizio in regime orario di 5 giorni su 6 di apertura, è consentito al personale il cambio di giorno libero a condizione che, per i servizi amministrativi e tecnici sia assicurato il servizio di almeno una persona nel settore di competenza;
- completare l'orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti (6h+3h).

CAPO V

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

Art. 53 - Criteri di applicazione

- Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL Scuola 2016/18 all'art.22 comma 4 punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell'istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione:
- Individuazione degli strumenti utilizzabili.
- L'istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale **ESCLUSIVAMENTE** via SMS o MAIL (o, eventuali altri strumenti da indicare precisamente). Non è previsto, invece, l'uso di strumenti diversi, salvo espressa richiesta degli interessati.
- Non possono essere convocate riunioni di organi collegiali, in aggiunta a quelle previste dal piano annuale, attraverso gli strumenti di cui si tratta, salvo in casi di comprovata urgenza ed inderogabilità.
- Orari cui far ricorso a tali strumenti per contattare il possibile
- Il Dirigente Scolastico, per la componente docente, ed il Dsga, per la componente ATA, possono utilizzare gli strumenti sopra indicati per inviare comunicazioni al personale nel normale orario di apertura/chiusura della scuola, escludendo la possibilità di ricorso a tali strumenti nell'orario di chiusura e nei giorni festivi.
- Modalità di risposta da parte del lavoratore
- Perché l'Amministrazione possa ritenere ricevuta la comunicazione di cui sopra, il lavoratore, nella fascia oraria indicata, deve aver fornito risposta. In caso contrario, l'amministrazione dovrà contattare con gli usuali strumenti (telefono, ad esempio) il lavoratore. Non possono disporsi variazioni degli orari individuali di servizio se non con un lasso di anticipo di almeno un giorno.
- Eventuale limitazione ai vari strumenti in base alla disponibilità
- Il lavoratore deve aver espressamente autorizzato l'amministrazione a tali forme di comunicazione.

CAPO VI



Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Art. 54 - Adozione provvedimenti

- Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
- Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a:
 - esecuzione dei progetti comunitari;
 - adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini);
 - assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
 - supporto al piano PNSD;
 - supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato;
 - altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative;
 - altre attività (specificare).
- Il personale che si rende disponibile, avendone le capacità, di farsi carico di tali attività, potrà essere autorizzato, di volta in volta, ad effettuare servizio straordinario e anche a variare, tenuto conto delle esigenze dell'istituto, il proprio orario di servizio.
- In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare le ore prestate in banca ore ed utilizzare le stesse nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Art. 55 - Determinazione di residui

- Nel caso in cui, nel corso del medesimo anno scolastico, venissero a determinarsi delle economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale verrà riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30/06) al fine di destinare tali economie al pagamento di attività inizialmente non previste e sopraggiunte ovvero per integrare il pagamento di attività già contrattualizzate.

Art. 56 - Liquidazione dei compensi

- I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servizio VI stipendi.

Art. 57 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria

- 1. La presente ipotesi di contratto integrativo di istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria ai sensi dell'art.39 comma 3° ter della Legge n. 449/1997, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria, redatta dal DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.

TITOLO TERZO – ASSEGNAZIONE DOCENTI ED ATA AI PLESSI FUORI DAL COMUNE SEDE DELL'ISTITUTO CAPO I

Art. 58 - Assegnazione dei docenti

1. In applicazione della norma prevista dall'art.2 CCNI sulla mobilità i docenti titolari presso l'istituto saranno destinati ai plessi (fuori dal comune di titolarità dell'istituto) secondo i seguenti criteri:
 - Rispetto della L. 104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto previsto dal CCNI mobilità);
 - Condizioni derivanti dall'applicazione di altre leggi (es. maternità);
 - Richiesta dell'interessato con formale richiesta al Dirigente Scolastico;
 - Graduatoria di istituto.
2. Il personale docente supplente sarà destinato nelle varie sedi secondo richiesta individuale in base alla posizione in graduatoria, salvo comprovate motivazioni.

Art. 59 - Assegnazione personale ATA

1. Tenuto conto che gli uffici amministrativi e tecnici sono presenti solo nella sede dell'istituto, l'assegnazione ai plessi riguarda solo la componente collaboratori scolastici.
2. In applicazione della norma prevista dall'art.2 CCNI sulla mobilità i collaboratori scolastici titolari presso l'istituto saranno destinati ai plessi (fuori dal comune di titolarità dell'istituto) secondo i seguenti criteri:



3. Rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto previsto dal CCNI mobilità);
 - Condizioni derivanti dall'applicazione di altre leggi (es. maternità);
 - Richiesta dell'interessato con formale richiesta al Dirigente Scolastico;
 - Graduatoria di istituto.
4. Il personale collaboratore scolastico supplente sarà destinato nelle varie sedi secondo richiesta individuale in base alla posizione in graduatoria, salvo comprovate motivazioni.

Art. 60 - Liquidazione dei compensi

1. I compensi corrisposti ad ora saranno liquidati alla tariffa oraria secondo la normativa vigente all'atto della prestazione di servizio; per il personale ATA che chiede di usufruire del recupero delle ore prestate esso sarà defalcato gradualmente in ordine cronologico dall'inizio dell'anno scolastico.
2. I compensi, sia a carico del fondo d'istituto sia provenienti da altre fonti di finanziamento, saranno liquidati, a consuntivo, di norma entro il 31.08.2023, subordinatamente alla effettiva assegnazione dei finanziamenti e previa consegna dei registri di presenza degli alunni e/o della relazione finale, verifica da parte del Dirigente Scolastico dell'effettiva attuazione delle attività previste nel PTOF e formale accredito da parte degli organi competenti dei relativi finanziamenti, nonché previo parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 61 - Disposizioni finali

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla Relazione tecnico-finanziaria, dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti: tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo; inoltre il presente Contratto Integrativo d'Istituto sarà trasmesso all'ARAN e al CNEL in via telematica, ai fini del monitoraggio previsto dall'articolo 46 del decreto 165, entro dieci giorni dalla sottoscrizione.
2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.
3. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono - con decorrenza retroattiva - questi ultimi.

Art. 62 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Per quanto non previsto dalla presente ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2016/18 e 2006/09.

Letto, confermato e sottoscritto in data Bitonto,

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra

la PARTE PUBBLICA

nella persona del Dirigente Scolastico

prof.ssa Anita AMOIA



E

la PARTE SINDACALE

RSU

Ins. Schiavone Francesca (SNALS CONFSA) 

Ins. Vitale Maria (GILDA UNANMS) 

A.A. sig. Marrone Alfredo (CISL Scuola) 



RSA d'Istituto:

Docente Mastronicola Francesca (SNALS-CONFSAL)

Francesca Mastronicola

Ins. Lozito Domenica (GILDA UNANMS)

Domenica Lozito

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL

CISL Scuola

UIL Scuola

GILDA UNANMS

SNALS-CONFSAL

